

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1917 DELLA COMMISSIONE****del 27 ottobre 2016****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione  
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2016) 6835]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito alle comunicazioni del Belgio, della Francia, dell'Italia e dei Paesi Bassi, sarebbe opportuno modificare le voci relative al posto d'ispezione frontaliere di Brussels South Charleroi Airport in Belgio, del porto di Marsiglia in Francia, dell'aeroporto di Milano-Malpensa in Italia e dell'aeroporto di Amsterdam nei Paesi Bassi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alla comunicazione della Grecia, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso la ferrovia di Idomeni è stato sospeso. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Grecia.
- (4) La Spagna ha comunicato che vi sono state modifiche ai centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Barcellona. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna.
- (5) In seguito alla comunicazione dell'Italia, è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Napoli. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per l'Italia.
- (6) In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dell'Ungheria, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso l'aeroporto di Genova e del posto d'ispezione frontaliere presso la ferrovia di Kelebia è stato soppresso. Occorre pertanto sopprimere le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per l'Italia e l'Ungheria.
- (7) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(3)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.<sup>(4)</sup> Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).